

**Tab. 2 - Elenco degli allergeni per i quali sussiste l'obbligo di indicazione in etichetta  
Allegato III bis (Direttiva 2003/89/CE e ss. mm.)**

Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

Crostacei e prodotti derivati

Uova e prodotti derivati

Pesce e prodotti derivati

Arachidi e prodotti derivati

Soia e prodotti derivati

Latte e prodotti derivati (compreso lattosio)

Frutta a guscio cioè mandorle (*Amigdalus communis*), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di acagiù (*Anacardium occidentale*), noci pecan [*Carya illinoensis* (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati

Sedano e prodotti derivati

Senape e prodotti derivati

Semi di sesamo e prodotti derivati

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o mg/l espressi come SO<sub>2</sub>

Lupino e prodotti a base di lupino\*

Molluschi e prodotti a base di mollusco\*

\*Prodotti introdotti da Direttiva 2006/142, recepita a livello nazionale con D.Lgs. 178/2007.

A prescindere dai vari passaggi sopra indicati il Legislatore ha di fatto definito un elenco di cosiddette sostanze allergeni. Per tutte le sostanze presenti in tale elenco si concretizzano dei requisiti di indicazione in etichetta che di seguito verranno dettagliati.

La definizione dell'elenco in *tab. 2* è al momento allineata fra indicazioni di "Direttiva" e recepimento nazionale.

Dopo aver definito l'elenco positivo di sostanze allergeni, sono state definite alcune fattispecie di esclusione, ovvero casi in cui un determinato e ben definito uso di "allergeni" non obbliga il produttore a indicare lo stesso allergene in etichetta.

In quest'ambito, ovvero nelle esclusioni, a oggi non si registra un pieno allineamento fra requisiti definiti in Direttiva e rispettivo recepimento nazionale. Questa distinzione è di fatto più accademica che concreta.

Di fatto tutti i requisiti definiti in direttiva dovranno necessariamente essere recepiti, peraltro le stesse direttive riportano le date di adeguamento.

Il quadro di sintesi dei requisiti attualmente definiti è riportato in *tab. 3*.

In *tab. 4* sono riportati i diversi provvedimenti di fonte comunitaria con i relativi recepimenti nazionali.